

TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

SEZIONE LAVORO

Ricorso

PER

Sig. **Balsamo Enrico** (C.F. BLSNRC75H24C034H), nato a Cassino in data 24.06.1975, ivi residente in via Appia Nuova, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pizzarda (PZZMSM73P18D810Y) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pietro Piroli (PRLPTR76P20D810T), per l'effetto elett.te domiciliato presso lo Studio Legale di quest'ultimo sito in Frosinone, in Via Piero Gobetti n. 13, come da delega in virtù di procura speciale, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto. Si elegge domicilio digitale legale all'indirizzo
PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it;

Ricorrente

CONTRO

Spett.le **L'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone** (AUSL) (P.IVA 01886690609), in persona del l.r.p.t., con sede in via A.Fabi (03100) Frosinone.

Resistente

FATTO

1. Il ricorrente è attualmente in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda AUSL di Frosinone, sede di Cassino, inquadrato nella Categoria economica D, con profilo di infermiere presso UOC Cardiologia / UTIC Cassino (**all. 1**).
2. L'istante partecipava alla PEO di cui all'atto deliberativo n. 839 del 10.12.2021 per beneficiare di uno scatto di fascia con decorrenza 1.1.2021, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere quello da D a D5. La valutazione totale si determinava attraverso la sommatoria di sotto punteggi, fra cui la valutazione sulla professionalità (max 42 punti), l'anzianità di servizio (max 35 punti) per cui 1 anno di lavoro equivaleva ad 1 punto, i titoli, l'aggiornamento ecc.
3. A tal fine presentava apposita domanda, indicando la sua anzianità di servizio ed i vari allegati come voluto e previsto (**all. 2**)
4. Veniva stilata una graduatoria a luglio 2022 in cui al ricorrente, come ai colleghi di reparto, veniva assegnato il punteggio 0 sulla specifica voce della valutazione da parte del primario. (**all. 3**):



223	789099	PELLEGRINI ALESSANDRA	D	D4	D5	SAN	INFERMIERE	42,000	6,803	0,000	2,000	1,280	52,082
224	89061	BALSAMO ENRICO	D	D4	D5	SAN	INFERMIERE	0,000	19,915	0,000	2,000	6,900	28,815
225	80992	SARRACINO LUCIA	D	D4	D5	SAN	INFERMIERE	0,000	17,173	0,000	6,000	1,620	24,792

5. Il totale leggibile, nell'estratto sovrastante, è di punti 28,815 **dovuto in gran parte alla sua anzianità di servizio in quanto inspiegabilmente non vi era traccia del punteggio relativo alla valutazione sulla performance/professionalità.**
6. L'istante chiedeva spiegazioni, ma l'Azienda riferiva di non aver ricevuto tale atto interno in tempo utile per tutto il reparto di appartenenza del ricorrente. Si ricorda che la valutazione non doveva essere allegata dal dipendente alla domanda di partecipazione ma rappresenta un atto da acquisire d'ufficio internamente; per cui non grava sul Balsamo onere di alcun tipo.
7. Tuttavia, l'istante apprendeva che la sua valutazione era stata trasmessa in data 2.2.2022 al Responsabile UOS Sviluppo e Risorse Umane della ASL di Frosinone dal Dr. Stefano Pardi, il quale riferiva che a causa del cambio della dirigenza nella UOC in questione le schede non erano state trasmesse in precedenza. Ad ogni buon conto fra la data di febbraio e la pubblicazione della graduatoria a luglio 2022 decorrono circa 5 mesi, vale a dire un tempo utile per l'utilizzo del punteggio della valutazione (**all. 4**).
8. **Successivamente**, nel mese di Novembre 2022, veniva pubblicata una ulteriore e definitiva graduatoria nella quale l'istante veniva di nuovo - **inspiegabilmente** - collocato in posizione n. 224 ed escluso dal passaggio di fascia.
9. **A ben vedere, anche in questo caso, la sua valutazione professionale era pari a zero (all.5)**

223	789099	PELLEGRINI ALESSANDRA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	42,000	6,802	0,000	2,000	1,280	52,082	NO
224	89061	BALSAMO ENRICO	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	0,000	19,915	0,000	2,000	6,900	28,815	NO
225	80992	SARRACINO LUCIA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	0,000	17,172	0,000	6,000	1,620	24,792	NO
226	30821	FERRI CARLA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	0,000	18,131	0,000	0,000	0,000	18,131	NO
227	80878	TORTOLANO LUCIA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	0,000	18,013	0,000	0,000	0,000	18,013	01/01/2019 29/08/1975
228	82541	PAPI GIULIANA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	0,000	18,013	0,000	0,000	0,000	18,013	01/01/2019 03/01/1971
229	990781	REA MARIA TERESA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	0,000	13,860	0,000	0,000	4,120	17,980	NO
230	80825	MIGNACCA FRANCA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	0,000	16,553	0,000	0,000	0,600	17,153	NO

10. Ovviamente il punteggio in questione non è veritiero perché non riporta i 42 punti di valutazione assegnati al ricorrente dal suo primario, i quali, aggiunti al quoziente parziale di



28,815 avrebbero determinato un punteggio, veritiero e complessivo, di ben 70,815; punteggio questo che gli avrebbe permesso di raggiungere la Fascia economica D5. Infatti l'ultima beneficiaria dello scatto reclamato riceveva un punteggio totale di 62,43, come attesta il sottostante stralcio della graduatoria.

114	12079	SERRA GIOVANNA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	42,000	18,013	0,000	0,000	2,440	62,453	SI
115	770586	POLINELLI MATILDE	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	42,000	18,035	0,000	0,000	2,400	62,435	SI
116	241282	PAGLIA ANNA	Collaboratore professionale tecnico sanitario	D	D4	D5	SAN	39,900	19,967	0,000	0,000	2,560	62,427	NO
117	70167	SERA GIUSEPPINA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	42,000	18,013	0,000	0,000	2,400	62,413	NO
118	12619	CIVITILLO GIOVANNA	COLLABORATORE PRO.LE OSTETRICA	D	D4	D5	SAN	42,000	17,202	0,000	2,000	1,200	62,402	NO
119	01307	BAZZI ENRICA	INFERMIERE	D	D4	D5	SAN	42,000	18,013	0,000	0,000	2,440	62,453	SI

11. Quindi anche dal luglio al novembre 2022 nulla era cambiato e l'Azienda non ravvedeva il proprio comportamento reiterando nell'errore commesso.

12. Circa la traducibilità della valutazione sulla professionalità nella scala utilizzata dalla peo 2021, ebbene si ricorda che il massimo assegnabile ai dipendenti è pari a 42 punti, i quali sono equivalenti ad aver avuto tutti 5 sul pagellino compilato dal primario, così da poter esprimere il punteggio totale in centesimi. Peraltro il regolamento è abbastanza esplicito nell'affermare che nel caso in cui, per diversi motivi, il dipendente non avesse ricevuto una valutazione per l'anno 2020, allora si utilizzerebbe quella dell'anno precedente. Mentre nel caso de quo l'Azienda non solo non ha considerato nessuna valutazione, ma non si preoccupava di verificare le ragioni di un eventuale ritardo nella consegna di un atto interno e poi ometteva di inserirla nei successivi 9 mesi.

4) Valutazione

Giudizio formulato dal Responsabile dell'U.O. presso la quale il lavoratore presta la propria attività di servizio espresso attraverso la scheda di valutazione di cui all'art.10 CCI/2000, in relazione all'anno 2020.

Il punteggio da attribuire per le fasce è rapportato al massimo punteggio ottenibile secondo quanto indicato all'art 6.

Il personale in comando presso altri enti e il personale acquisito in mobilità dovrà fornire al servizio del personale la valutazione ricevuta presso l'amministrazione di provenienza o di destinazione ottenuto nell'anno 2020, che sarà riparametrato a quello aziendale per la corretta attribuzione del punteggio.

Solo ed esclusivamente per i dipendenti che non abbiano ricevuto valutazioni nell'anno 2020 in quanto beneficiari di aspettativa per "gravi motivi familiari (articolo 4 Comma 2 Legge 53/2000)"; per "formazione (articolo 5 Legge 53/2000)"; "per dottorato (articolo 52 comma 57 Legge 488/2001)"; "per cariche pubbliche elettive e sindacali (Articolo 31 Legge 300/1970)" potrà essere utilizzato il punteggio relativo all'ultima valutazione effettuata.



CRITERIO	D5/D6	D4/D5	D3/D4	D2/D3	D1/D2	D/D1
Valutazione	42	42	42	42	42	42
Anzianità	35	35	35	35	35	35
Titoli culturali	10	10	10	10	10	10
Aggiornamento	10	10	10	10	10	10
Anzianità di fascia	3	3	3	3	3	3
TOTALE	100	100	100	100	100	100

13. Sul quantum: il CCNL 2016-2018 prevede nella tabella retributiva di seguito indicata la differenza fra la posizione base D con la Fascia D4-D5, dal giorno 1.1.2021 sino al mese di ottobre 2022.

Pertanto la differenza dal 1.1.2021 al 31.10.2022: € 26.818,43 - € 26.037,12 = € 781,31
 781,31/12 = € 65,10 mensili. € 65,10 x 23 mesi (incluso la tredicesima mensilità) = € 1.497,51.

UILFPL

Tabella B
 Nuovi valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive
 Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ª mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2016	Dal 1.1.2017	Dal 1.4.2018
DS6	29.677,38	29.935,38	30.639,78
DS5	28.502,62	28.749,82	29.426,62
DS4	27.646,05	27.886,05	28.542,45
DS3	26.823,58	27.056,38	27.693,58
DS2	25.831,55	26.055,95	26.669,15
DS1	24.868,04	25.084,04	25.674,44
D6	23.928,66	24.137,46	24.705,06
D5	26.915,50	27.149,50	27.789,10
D4	25.976,03	26.201,63	26.818,43
D3	25.218,72	25.438,32	26.037,12
D2	24.477,19	24.690,79	25.271,59
D1	23.742,76	23.949,16	24.511,96
D	23.001,47	23.201,87	23.747,87
C5	22.188,68	22.381,88	22.908,68
C4	24.778,42	24.993,22	25.581,22
C3	23.635,05	23.841,45	24.401,85
C2	22.546,52	22.742,12	23.277,32
C1	21.805,11	21.994,71	22.511,91
C	21.069,48	21.253,08	21.753,48
BS5	20.435,78	20.613,38	21.098,18
BS4	21.364,12	21.550,12	22.057,72
BS3	20.678,49	20.858,49	21.349,29
BS2	20.015,18	20.187,98	20.663,18
BS1	19.613,30	19.783,70	20.249,30
BS	19.050,18	19.215,78	19.668,18
B5	18.473,04	18.633,84	19.071,84
B4	20.020,27	20.194,27	20.669,47
B3	19.611,43	19.781,83	20.247,43
B2	19.212,15	19.378,95	19.834,95
B1	18.874,88	19.039,28	19.488,08
B	18.342,06	18.500,46	18.936,06
A5	17.828,99	17.983,79	18.407,39
A4	18.278,36	18.437,96	18.871,16
A3	17.970,09	18.126,09	18.553,29
A2	17.666,90	17.820,50	18.240,50
A1	17.401,47	17.552,67	17.965,47
A	16.956,47	17.102,87	17.506,07
A	16.498,57	16.641,37	17.033,77



Tutto ciò premesso, il ricorrente - come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che il Giudice del Lavoro di Cassino, esperiti i provvedimenti di rito ed il tentativo di conciliazione, previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicando ogni atto, clausola e/o regolamento o norma a ciò ostanti ed in contrasto con il richiamato Accordo Quadro europeo, Voglia accogliere nei confronti dell'Azienda ASL di Frosinone, in persona del l.r.p.t., con sede in via A. Fabi, le seguenti

CONCLUSIONI

Sul riconoscimento della fascia:

1. **In via preliminare**, accertata e dichiarata la legittimità della valutazione sulla professionalità espressa in equivalenti punti 42, ai fini della PEO 2021, ordinare alla ASL Fr di utilizzare tale punteggio e di correggere il posizionamento del Balsamo Enrico, nella corrispondente graduatoria D4-D5, assegnandogli un totale di punti 70,41. Per l'effetto ordinare alla ASL FR, in persona del l.r.p.t., di assegnare lo scatto di fascia D4-D5 all'istante, con decorrenza 1.1.2021 e/o altra data ritenuta di giustizia.
2. Conseguentemente ordinare alla ASL FR, in persona del l.r.p.t., di corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate, a decorrere dal giorno 1.1.2021 e/o altro periodo di giustizia sino all'attualità, e quantificate in euro 1.497,51 e/o oltre interessi e rivalutazione come per legge
3. **In ogni caso**, previa disapplicazione di ogni atto o normativa interna ed accertata la discriminazione/disparità di trattamento economico azionata dall'azienda resistente nei confronti dell'istante, con il mancato riconoscimento di uno scatto retributivo (con decorrenza 1.1.2021) legato alla valutazione della professionalità, invece riconosciuta ai colleghi del ricorrente, condannare l'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno (anche in ordine alla perdita di chance) di euro 1.497,51 e/o altra somma ritenuta di giustizia, pari alle differenze retributive arretrate mai percepite, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto condannare l'azienda, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante di euro 1.497,51 e/o altra somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
4. **In via subordinata**, accertare il diritto al risarcimento del danno del ricorrente per le ragioni di cui in premessa secondo una valutazione di giustizia, ai sensi degli art. 1126 c.c. e 432 c.p.c.



ovvero ai sensi dell'art. 1223 c.c. e per l'effetto condannare l'azienda resistente al pagamento della somma individuata secondo canoni di giustizia ed equità.

5. **In via alternativa**, accertata la illegittima e mancata valutazione della professionale, quale atto interno e dovuto ai fini della PEO 2021, considerata la certezza e/o alta probabilità di conseguimento dello scatto retributivo D4-D5 dal parte del ricorrente con l'assegnazione del punteggio 42 (sulla specifica voce) e considerata tale condotta aziendale idonea a privare il ricorrente della concreta possibilità di accedere e beneficiare della PEO 2021, con decorrenza 1.1.2021, per l'effetto ordinare alla ASL Fr, in persona del l.r.p.t., il pagamento a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente, del danno quantificabile nelle differenze retributive non percepite a decorrere dal giorno 1.1.2021 sino al 31.10.2022 pari ad euro 1.497,51 oltre interessi o rivalutazione o altra somma ritenuta di giustizia.
6. **Con vittoria di spese**, onorari e cpa come per legge da distrarsi ai sottoscritti procuratori.

In via istruttoria si chiede che:

- l'ASL di Frosinone depositi in originale la documentazione richiamata con tutte le delibere Peo 2021 e le relative graduatorie;
 - **Ammettere**, occorrendo ed in caso di specifica contestazione, **CTU per la determinazione del dovuto**;
 - Con riserva di essere ammessi a prova contraria di ogni ulteriore deduzione, eccezione, e produzione richiesta anche istruttoria all'esito della esecuzione degli ordini di informativa e produzione di istanza sopra richiamata nonché all'esito della costituzione di parte convenuta.
 - In caso di ammissione di prove di parte resistente, si chiede di essere ammessi alla prova contraria ed alla prova diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito della difesa di controparte.
 - Chiede ammettersi **prova per testi sulle circostanze da 1 a 9 di cui in premessa e sulle seguenti**, emendate da ogni giudizio e precedute dalle parole vero che:
10. *“la progressione economico orizzontale di cui al bando 839/2021 prevedeva uno scatto retributivo con decorrenza 1.1.2021 per tutte le categorie di lavoratori della ASL FR e veniva anche stesa oltre i limiti del 50% delle domande presentate arrivando a coprire il 50% degli aventi diritto”*;
 11. *“la valutazione della professionalità è un atto dovuto dall'Azienda”*;



12. *“la valutazione della professionalità è un atto interno e trasmesso d'ufficio fra le varie UOC aziendali e rientra nel fascicolo personale del dipendente”;*
13. *“l'iter della Peo 2021 è durato oltre 1 anno e si concludeva solo nel Novembre 2022 dopo ben tre graduatorie pubblicate”;*
14. *“le posizioni di altri ricorrenti sono state revisionate anche dopo la pubblicazione della prima graduatoria”;*
15. *“il punteggio della valutazione ricevuto dal ricorrente equivale al valor di 42 punti sulla corrispondente voce della PEO 2021”;*
16. *“il ricorrente richiedeva alla AL FR di inserire la sua valutazione nel punteggio della graduatoria D4-D5 ai fini della PEO 2022 prima della graduatoria definitiva di novembre 2022”.*

Si indicano a testi i Sig.ri: **Maurizio Palombi** residente in Castro dei Volsci e **Mastroianni Massimiliano** residente in Ceccano; **Giulio Rossi** di Alatri; con riserva di ogni ulteriore richiesta e produzione del caso, si producono i documenti:

All. 1 -Busta paga;

All. 2 -Domanda di partecipazione;

All. 3 -Delibera 839_2021, regolamento aziendale e primo punteggio Peo 2021;

All. 4 -Nota trasmissione valutazione e scheda di valutazione 2020 e 2021;

All. 5 -Secondo Punteggio Peo 2021;

All. 6 -Richiesta correzione punteggio;

Si dichiara che il presente ricorso ha valore pari ad € 1.497,51, per un contributo unificato di euro 49,00.

Frosinone, Cassino 7.11.2022

Avv. Massimo Pizzarda

Avv. Pietro Piroli

